

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Minorenne che diventa maggiorenne durante il processo: cessa la rappresentanza processuale?

Il raggiungimento della maggiore età da parte di una minore, in corso di causa, non ha effetto interruttivo laddove non vi sia stata dichiarazione, notifica o comunicazione all'altra parte, così non facendo cessare la rappresentanza processuale.

Tribunale di Bologna, sezione prima, sentenza del 7.1.2014

...omissis...

L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata.

In mancanza di una speciale disciplina, trova applicazione l'art. 19 cod. proc. civ. (foro generale del convenuto).

Non è invece applicabile l'art. 25 cod. proc. civ.: la causa, infatti, non ha ad oggetto obbligazioni.

In tal senso il Tribunale di Bologna si è già pronunciato ripetutamente; in particolare la sentenza 10 marzo 2009 n. 1363 è stata confermata dalla Corte

di cassazione (sentenza 13 maggio 2010, n. 11694). Il ricorso alle norme generali sulla competenza per territorio contenute nel codice di rito comporta l'individuazione obbligata della competenza nella sede del soggetto convenuto Amministrazione Centrale dello Stato (art. 25).

Obietta l'attrice, però, che nel caso di specie convenuto è anche il Sindaco del Comune dove la ricorrente risiedeva quando acquistò la cittadinanza, dal che deriverebbe la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ.

L'argomentazione non è condivisibile.

Qui si discute di cittadinanza italiana acquisita ai sensi dell'art. 14, L. 5 febbraio 1992, n. 91, secondo cui " I figli minori di chi acquista ... la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana ... "

Il D.P.R. n. 572 del 1993 all'art. 12 stabilisce che " 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista ... la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista ... la cittadinanza. 2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione " e, al comma secondo dell'art. 16, attribuisce al Sindaco - del Comune in cui è trascritta la dichiarazione di acquisto della cittadinanza da parte del genitore - la competenza ad accertare le condizioni di cui all'art. 14 (e per quanto qui interessa il presupposto della convivenza).

Ma, in questo contesto normativo, è da ritenere che il Sindaco sia stato evocato in giudizio a fini di mera litis denunciatio. Il Sindaco, infatti, è citato non in rappresentanza del Comune e nella veste di capo della amministrazione comunale, che è estranea alla procedura, bensì nella qualità di ufficiale di governo, e cioè di organo diretto dello Stato; tant'è che la stessa parte ricorrente ha notificato l'atto introduttivo al Sindaco non presso il Comune ma presso l'Avvocatura dello Stato.

Non si tratta, dunque, di "più persone" nel senso indicato dall'art. 33 cod. proc. Civ.

Le peculiarità del caso e la novità, sotto questo specifico profilo, della questione trattata, giustificano la compensazione delle spese.

È opportuno aggiungere, trattandosi di questioni rilevabili d'ufficio, che il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia xxxx in corso di causa non ha avuto effetto interruttivo perché, non essendovi stata dichiarazione, notifica o comunicazione all'altra parte, non ha fatto cessare la rappresentanza processuale da parte della madre (Cass. 2 settembre 2010 n. 19015)

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna a decidere sulla domanda proposta da xxx essendo competente il Tribunale di Roma;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 dicembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2014.